



Città di Seriate



## Comando di Polizia Locale

Settore V • Sicurezza del Territorio

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 103

ordinanzasindacoaccattonaggio

Seriate, 26 settembre 2008

## Ordinanza per limitare l'accattonaggio

### IL SINDACO

**Considerato** il notevole incremento di soggetti che, specie nelle vie del centro, presso le intersezioni stradali, davanti le chiese e gli ingressi del cimitero e dell'ospedale, davanti all'ufficio postale, nei parcheggi, nei mercati su aree pubbliche, davanti e nelle immediate vicinanze degli esercizi commerciali e in altri analoghi luoghi dove maggiore è la concentrazione o il passaggio di persone, richiedono denaro utilizzando lo strumento dell'accattonaggio anche in forma petulante e molesta, a volte accompagnandosi con infanti o avvalendosi di minori oppure atteggiandosi in modo ripugnante o vessatorio, ovvero esibendo o simulando malformazioni o menomazioni, oppure con piccoli animali, per destare l'altrui pietà o compassione;

**Accertato che** l'aumento del fenomeno, segnalato dalla Polizia Locale e dagli stessi cittadini, è oggetto di particolare attenzione da parte della collettività, dato che determina gravi implicazioni di sicurezza urbana, dal senso di degrado che tali manifestazioni comportano, al rischio per l'incolumità degli stessi mendicanti quando si soffermano nel mezzo delle intersezioni stradali,

**Accertato altresì** che tali fenomeni costituiscono anche potenziale fonte di speculazioni criminali che gravano sui soggetti deboli impiegati nell'esercizio dell'accattonaggio, quali i minori, le donne, gli anziani e i portatori di handicap;

**Ritenuto**, quindi, necessario adottare provvedimenti idonei a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza ne sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani e i siti dove è necessario impedire l'accattonaggio, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti citati;

### Richiamati:

- l'art. 54 del D.L.vo n. 267/2000 come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e dalla relativa legge di conversione 24 luglio 2008 n. 125;
- il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno;
- l'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 che ha stabilito il minimo e il massimo delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni comunali e provinciali, mediante modifica del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 16 comma 21, della legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e dalla relativa legge di conversione 24 luglio 2008 n. 125;

**Visto** il Regolamento di Polizia Urbana;

**Visto** l'articolo 190 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

**Visto** il parere di conformità della Prefettura di Bergamo del 23 settembre 2008 prot. 14388/12b16/Area 1 O.S.P.

### **ORDINA**

l'acattonaggio non è consentito nei seguenti luoghi:

- davanti ed in prossimità dei luoghi di culto dei cimiteri e relative pertinenze;
- presso le intersezioni stradali;
- nei parchi pubblici;
- nelle vie e piazze del centro storico;
- all'interno e in prossimità dei mercati;
- nelle aree prospicienti l'ufficio postale, la stazione ferroviaria, l'ospedale, la casa di cura;
- davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;
- davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite con una sanzione amministrativa di € 250,00, con facoltà di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento.

Si dispone la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della citata legge.

Il presente provvedimento ha validità limitata a sei mesi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Comando Polizia Locale in collaborazione con le altre Forze di Polizia si fanno carico della prevenzione e/o accertamento delle violazioni, nonché dei conseguenti aspetti sanzionatori.

Copia del presente atto, che ha effetto immediato, è affissa all'Albo Pretorio e trasmessa:

alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo;

alla Questura di Bergamo;

al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo;

alla Guardia di Finanza di Bergamo

alla Tenenza Carabinieri di Seriate;

all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per opportuna conoscenza;

al Servizio Comunicazione ed informazione per la pubblicità del provvedimento;

alla Segreteria Generale, per la prescritta esposizione all'albo pretorio.

Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Brescia, competente per territorio, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dal termine dell'esposizione all'albo pretorio.

Il Sindaco

Dr.ssa Silvana Santisi Saita

Polizia Locale